



ASSOCIAZIONE ITALIANA FRA ADDETTI ALLA SICUREZZA

Nucleo Territoriale Bari



**NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI**

Venerdì 17 dicembre 2004 – ore 16,00

Sala Convegni “Stabilimento Peroni”

B A R I


TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA

Genesi




- ❑ **Legge 833/1978** → *con la Riforma Sanitaria si avverte la necessità di un Testo Unico in materia di sicurezza*
- ❑ **X Legislatura 1988** → *vengono formulate delle proposte della Commissione Lama*
- ❑ **XIII Legislatura 1997** → *approvazione in Commissione Lavoro del Senato del testo Smuraglia mai approvato in aula*
- ❑ **Legge n. 229/2003 art. 3** → *delega al Governo per il riordino, la semplificazione ed il coordinamento delle norme di sicurezza*

**PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO
DEVE ESSERE RIPOSTA NEI NUOVI RAPPORTI DI LAVORO**



TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA

*Riunione del Consiglio dei Ministri
18 novembre 2004*



*Viene approvato lo schema di decreto sul Testo Unico.
Il documento va alla Conferenza unificata ed alle Commissioni Parlamentari per il parere previsto.*

TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA



*Con il Disegno di Legge
approvato dal Senato il 24/11/2004.*

*E' stata proposta una seconda
proroga al 30 giugno 2005 per
l'emanazione del Testo Unico.
E' inserita nel DDL di conversione
del decreto "milleproroghe".*




BOZZA DEL TESTO UNICO



**Quali norme in materia di sicurezza
del lavoro vengono unificate?**

Norme unificate



Il Testo



- Titolo I - **Disposizioni generali**
- Titolo II - **Luoghi di lavoro**
- Titolo III - **Le attrezzature di lavoro**
- Titolo IV - **Impianti ed apparecchiature elettriche**
- Titolo V - **Uso dei dispositivi di protezione individuale**
- Titolo VI - **Segnaletica di sicurezza**
- Titolo VII - **Movimentazione manuale dei carichi**
- Titolo VIII - **Uso di attrezzature munite di videoterminali**
- Titolo IX - **Protezione da agenti chimici pericolosi**
- Titolo X - **Agenti biologici**
- Titolo XI - **Agenti fisici**
- Titolo XII - **Cantieri temporanei o mobili**
- Titolo XIII - **Sanzioni**
- Titolo XIV - **Disposizioni finali**

BOZZA TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE

Allegati



- Allegato I* - Registro infortuni
- Allegato II* - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
- Allegato III* - Prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro
- Allegato IV* - Prescrizioni minime di sicurezza e di salute per cantieri
- Allegato V* - Prescrizioni minime di sicurezza per le attrezzature di lavoro
- Allegato VI* - Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
- Allegato VII* - Modalità di controllo e verifica per impianti ed attrezzature di lavoro non regolamentati da disposizioni particolari
- Allegato VIII* - Disposizioni relative all'uso delle attrezzature di lavori temporanei in quota

BOZZA TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE

Allegati

- Allegato IX* - Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di dispositivi di protezione individuale
- Allegato X* - Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
- Allegato XI* - Movimentazione manuale dei carichi
- Allegato XII* - Requisiti minimi dei posti di lavoro con attrezzature munite di videoterminali
- Allegato XIII* - Agenti cancerogeni
- Allegato XIV* - Elenco esplicativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di rischi biologici
- Allegato XV* - Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
- Allegato XVI* - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile



BOZZA TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE



BOZZA TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE



**Partiamo da una
osservazione**

- ❑ **è stato riscritto il D. Lgs. n. 626/94
modificandolo in parte e integrandolo con le
disposizioni legislative di recepimento delle
successive direttive comunitarie**

BOZZA TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE

Innovazione
(positiva)



- **l'applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro viene estesa ai lavoratori atipici, ai lavoratori autonomi ed alle imprese familiari**

BOZZA TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE

Sicurezza dei lavoratori distaccati



IL DATORE DI LAVORO DISTACCANTE FORMA E ADDESTRA I LAVORATORI DISTACCATI SULL'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO (*tale adempimento può essere svolto dal distaccatario previo accordo col distaccante*)



LA SORVEGLIANZA SANITARIA, SE NECESSARIA, E TUTTI GLI ALTRI OBBLIGHI DI SICUREZZA SONO A CARICO DEL DISTACCATARIO

BOZZA TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE



Innovazione
(positiva)

- viene introdotta e regolamentata la **delega** da parte dei datori di lavoro per gli adempimenti obbligatori (secondo gli indirizzi forniti dalla Cassazione)



Innovazione introdotta fra le misure generali di tutela:
(discussa)

Misura generale esistente

- ➔ **Eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove non è possibile, la loro riduzione al minimo (art. 3 lett. b)**

Modifica introdotta alla misura generale

- ➔ **Eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico *mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni in quanto generalmente utilizzate* (art. 6 lett. b)**

Tutela delle condizioni di lavoro

Art. 2087 del Codice Civile

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro




Ulteriore modifica al T.U.: "L'osservanza delle prescrizioni del presente decreto legislativo, nonché delle norme di buona tecnica e delle buone prassicostituisce attuazione dell'articolo 2087 del codice civile".





Innovazione sulla redazione del D.V.R.:

(discussa)



- Nelle aziende fino a 50 addetti il documento di valutazione dei rischi può essere redatto in forma semplificata sulla base di indicazioni fornite dagli Enti bilaterali.
- E' stata abolita l'autocertificazione dei rischi
- E' stato abolito il riferimento al D.M. 5/12/1996 sulle procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi

BOZZA TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE



Innovazione
(molto discussa)

- ❑ **le disposizioni tecniche e costruttive dei DPR 547/55, 303/56, 164/56, 320/56, 321/56, 322/56, 323/56, legge 186/68, D. Lgs. 277/91 vengono declassificate a “norme di buona tecnica”**

Definizione di
“Norma di buona tecnica”



Specifica tecnica emanata dai seguenti organismi:

- CEN** (Comitato Europeo di Normalizzazione)
- CENELEC** (Comitato Europeo per la Standardz. Elettrotecnica)
- ISO** (Organizzazione Internaz. per la Standardizzazione)
- IEC** (Commissione Internazionale Elettrotecnica)
- UNI** (Ente Nazionale di Unificazione)
- CEI** (Comitato Elettrotecnico Italiano)

Disposizioni legislative di natura tecnica o costruttiva dei:
DPR n. 547/55, DPR n. 164/56, DPR n. 302/56, DPR n. 303/56,
DPR n. 320/56, DPR n. 321/56, DPR n. 322/56, DPR n. 323/56

Definizione di
“Buone prassi”




Soluzioni organizzative e procedurali coerenti con la normativa vigente e generalizzabili che permettono di ottenere una riduzione dei rischi, miglioramenti delle condizioni di lavoro e in generale la promozione della salute sui luoghi di lavoro raccolte, validate e monitorate dalle Regioni, Ispesl, Inail e Enti bilaterali

CONVEGNO "10 ANNI DELLA 626"
presso il Politecnico di Bari
24/9/2004



*Revisione di
un commento personale*

- positiva finalità di adeguare le norme di sicurezza alle norme tecniche in continua evoluzione
- perplessità sulla ~~depenalizzazione delle norme e sul sistema di autocontrollo delle aziende~~
- la sicurezza viene affidata alla ~~occasionalità della ispezione~~
- Il funzionamento del sistema è legato ad una buona organizzazione degli organi di vigilanza che attualmente non si riscontra



BOZZA TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE

Innovazione
(virtuale)



❑ viene rivitalizzato il potere di disposizione degli ispettori che effettuano l'attività di vigilanza ai fini dell'applicazione delle "norme di buona tecnica" e delle "buone prassi", quando ne riscontrano la mancata adozione

e

salvo che il fatto non costituisca reato


BOZZA TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE



Osservazione

- ❑ **le prescrizioni minime di sicurezza concernenti i luoghi di lavoro, i cantieri, gli impianti e l'uso delle attrezzature di lavoro contenute negli Allegati al T.U. costituiscono reato e quindi oggetto di prescrizioni ex D. Lgs. 758/94**

Sicurezza delle attrezzature di lavoro :



Obblighi del datore di lavoro (art. 47 T.U.)

➔ IL DATORE DI LAVORO METTE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ATTREZZATURE IDONEE AI FINI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA RISPONDENTI AI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 46 (che richiama la Direttiva Macchine e i requisiti di cui all'All. V del T.U.)

Norma sanzionata con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000

Sicurezza degli impianti elettrici :

Obblighi del datore di lavoro (art. 57 T.U.)

- ➔ IL DATORE DI LAVORO METTE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI MATERIALI, APPARECCHIATURE E IMPIANTI ELETTRICI E ADOTTA PROCEDURE DI USO E DI MANUTENZIONE RISPONDENTI AI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 56 (ex art. 1 Legge 186/68)

Norma sanzionata con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da euro 500 a euro 2.500



Sicurezza dei luoghi di lavoro :



Obblighi del datore di lavoro (art. 43 T.U.)

➔ IL DATORE DI LAVORO PROVVEDE AFFINCHE'
I LUOGHI DI LAVORO SIANO RISPONDENTI AI
REQUISITI GENERALI DI CUI ALL'ART. 42 (che rimanda
ai requisiti generali di cui all'All. III del T.U.)

Norma sanzionata con l'arresto da 3 a 6 mesi o
con l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000

BOZZA TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE



Riflessione



si è creato un falso allarmismo sulla depenalizzazione delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori che verrebbe introdotta con il nuovo Testo Unico



i precetti delle normative di legge preesistenti sono stati inseriti nel Testo Unico e vengono coperti da sanzioni anche alcuni obblighi precedentemente sprovvisti (legge 186/68, DPR 459/96, decreti di recepimento di direttive comunitarie di prodotto)

BOZZA TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE

Osservazione



- ❑ *il nuovo Testo Unico richiede una maggiore preparazione tecnica e professionale da parte dei consulenti della sicurezza e dei RSPP (oltre che delle unità ispettive incaricate della vigilanza) i quali devono suggerire ai datori di lavoro le misure tecniche e di prevenzione perché gli stessi possano adempiere alle disposizioni di legge*

BOZZA TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE



Innovazione
(discussa)

- ❑ viene introdotta la possibilità, da parte dei datori di lavoro sino a 100 dipendenti, di richiedere agli Enti bilaterali una verifica ed una certificazione attestante l'applicazione in azienda delle norme di sicurezza.
- ❑ gli organi di vigilanza tengono conto di tali certificazioni ai fini della programmazione della loro attività ispettiva

BOZZA TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE


Innovazione
(discussa)



- ❑ *è stato abolita l'elaborazione del programma delle misure opportune per migliorare i livelli di sicurezza inserito nel documento di valutazione dei rischi*

BOZZA TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA

Innovazione
(negativa)



***VIENE SOPRAELEVATO A 50 IL NUMERO
DEGLI ADDETTI PER CUI IL DATORE DI
LAVORO PUO' SVOLGERE DIRETTAMENTE
I COMPITI DEL SPP***

BOZZA TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA



Innovazione

- **CONFERMATA LA FREQUENZA DEL CORSO DI 16 ORE PER I DATORI DI LAVORO**
- **ABOLITO L'OBBLIGO SIA DI TRASMETTERE L'ATTESTATO CHE DI TENERLO A DISPOSIZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA**



BOZZA TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE

Innovazione
(negativa)




- ❑ viene abolita la facoltà da parte del RLS, già esistente per aziende fino a 15 lavoratori, di chiedere una riunione in occasione di eventuali significative variazioni di condizioni di esposizioni a rischio

BOZZA TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE

Innovazione
(rientrata)



**inizialmente era stato escluso il diritto del RLS
di ricevere il documento di valutazione dei rischi**



*con una successiva correzione è stato
reintrodotto tale diritto*

BOZZA TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE

Innovazione
(negativa)




- ❑ **vengono aboliti alcuni adempimenti formali (obbligo di trasmissione agli organi di vigilanza del nominativo del RSPP e della facoltà di svolgimento diretto del servizio)**

BOZZA DEL NUOVO TESTO UNICO



Vigilanza

(richiede maggiore chiarezza)



- La vigilanza in materia di sicurezza e salute è svolta dalla unità sanitaria locale, dalle Direzioni Provinciali del Lavoro, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ciascuno per quanto di specifica competenza.
- E' stato abolito il comma sulla vigilanza in concorso fra le unità sanitarie locali e le Direzioni Provinciali del Lavoro sulle attività a particolare rischio



Opinioni a confronto



- ✓ *Commento del Ministro Roberto Maroni*
- ✓ *Relazione del MLPS di accompagnamento alla bozza*
- ✓ *Intervento del Prof. Carlo Smuraglia*
- ✓ *Commenti della Cgil, Cisl e Uil*
- ✓ *Parere di Raffaele Guariniello*
- ✓ *Posizione delle Regioni*

BOZZA TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE

LA PAROLA DEL MINISTERO DEL LAVORO



- Semplificazione delle leggi vigenti rendendole *esigibili e accessibili*
- Aggiornamento automatico alla innovazione tecnologica della normativa antinfortunistica
- Non depenalizzazione ma penalizzazione indiretta attraverso le disposizioni
- Adeguamento al principio di effettività degli obblighi applicabili ai lavoratori dipendenti ed anche indipendenti

BOZZA TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE




La posizione dei sindacati:

Mancanza di confronto del Governo con
Regioni e parti sociali


Si profila una riduzione sostanziale della
tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Rischio di aggravare una situazione in
materia di sicurezza già di per sé precaria

E' una deregolamentazione che
alleggerisce le imprese dalle responsabilità



La posizione delle Regioni :



- Timore che il riordino e la semplificazione della normativa comporti una riduzione della tutela dei lavoratori
- Opportunità di una competenza esclusiva delle Regioni in materia di vigilanza
- Opportunità di lasciare alle Regioni la funzione di coordinamento
- Far passare l'applicazione delle norme di sicurezza attraverso l'assetto sanzionatorio ex 758/96 che finora ha funzionato
- Ricorso alle disposizioni al solo fine di migliorare le condizioni di sicurezza


TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE



Il parere di Raffaele Guariniello

Una iniziativa positiva, che però nasconde una grande insidia: la depenalizzazione di molti reati connessi con la sicurezza sul lavoro

*“Si tratta di una depenalizzazione strisciante. .
In assenza di sanzioni penali le norme di
sicurezza diventerebbero dei sermoni
moralistici scritti sull’acqua”*



BOZZA TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE

Il parere del prof. Giancarlo Smuraglia:



- Il ricorso a “norme di buona tecnica” e alle “buone prassi”, spesso non sanzionate, finisce per togliere forza ed efficacia ai precetti che dovrebbero essere chiari efficaci e imperativi
- Il riferimento a misure “concretamente attuabili...in quanto generalmente utilizzate” è contrario a tutta la evoluzione della giurisprudenza che privilegia la “massima sicurezza tecnologicamente fattibile”
- Si attribuisce agli organismi bilaterali un potere di certificazione che non può competere ad enti del genere e che possono costituire fonte di contrasti sociali in caso di infortuni %

BOZZA TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE

Il parere del prof. Giancarlo Smuraglia:



- La facoltà di redigere il documento di valutazione dei rischi in maniera semplificata, su indicazioni fornite dagli enti bilaterali, è incoerente col sistema, palesemente pericolosa e negativa
- Si ampliano troppo i limiti già previsti dal 626 per lo svolgimento diretto del SPP, non si prevede aggiornamento e si esclude la comunicazione agli uffici pubblici
- Manca una disciplina efficace dei “consulenti della sicurezza”, largamente diffusi in forma individuale e societaria, nonostante inconvenienti ed abusi segnalati da più parti

BOZZA TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE



*Commento personale
conclusivo*

- ❑ apprezzabile lavoro di cucitura delle complesse e numerose leggi italiane in materia di sicurezza e sforzo di adeguarle all'ordinamento comunitario
- ❑ a fronte di alcuni aspetti negativi comunque correggibili non mancano dei lati positivi e in principal modo quello dell'adeguamento automatico delle disposizioni di legge a quelle tecniche in continua evoluzione
- ❑ si avverte la necessità di ulteriori integrazioni e modifiche già proposte dalle parti sociali soprattutto per ripristinare pienamente alcuni diritti già acquisiti dai lavoratori e alcune attribuzioni già assegnate ai rappresentanti dei lavoratori

